

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti si sono presi o s'intendano prendere a carico di Surace Giuseppe, Pronti Guido e Marino Bruno da Paola (provincia di Cosenza) i quali, sebbene appartenenti alla Milizia nazionale, oltre ad essere sottoposti a procedimento penale per violenza privata in danno di tale Vozza Angelo, aggredivano nella notte del 22 giugno 1923 in Paola, insieme con altri rimasti sconosciuti, armati di pistola e di randelli, l'avvocato Raffaele De Luca, percuotendolo ferocemente per vendicarsi dell'assistenza professionale che l'avvocato De Luca sospettavano prestasse al Vozza nella suindicata processura. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Mancini Pietro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se in vista della imminente applicazione della legge unica sulla caccia non creda di portare a compimento gli studi per la demanialità dell'alveo del fiume Ticino e particolarmente del canale Scavizzolo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Gasparotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se non ritenga doveroso che nella imminente sistemazione dei funzionari ispettivi per le scuole primarie sia accordata una congrua indennità agli ispettori che dovranno tenere l'ufficio nella propria casa di abitazione, tenuto conto della crisi e del caro prezzo degli alloggi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Termini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio, e della giustizia e degli affari di culto, per sapere — premesso che il decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, riguardante l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è tutt'ora in vigore ed applicato pei datori e lavoratori dell'industria;

che nei riguardi dell'agricoltura, per l'intervento dell'organizzazione padronale, dal 1° gennaio 1922, i datori di lavoro non si curano più di fare le trattenute ai lavoratori e comunque cessarono di fare i versamenti alla Cassa nazionale di Stato per le assicurazioni sociali, con grave danno per la Cassa stessa e di pregiudizio al principio assicurativo e di previdenza, già anche troppo scarso in Italia;

che agli effetti obbligatori dell'assicurazione, fu sospesa ogni ulteriore azione giudiziaria contro i datori di lavoro denunciati per mancato versamento delle quote prescritte, alla

cassa di Stato, senza che una parvenza di legale sospensione del decreto 19 ottobre 1919 fosse intervenuta a far cessare gli effetti giuridici del decreto stesso per ovviare al contrasto che si manifesta tra i lavoratori dell'industria e quelli agricoli, pel diverso trattamento nel diritto acquisito coi pagamenti eseguiti nel 1920 e 1921 per tale preciso scopo, in obbedienza ad un decreto, non ancora cessato ufficialmente, nei suoi effetti ancorchè non perfezionato dai due rami del Parlamento;

che, per tale stato di cose, molti lavoratori agricoli e specialmente i salariati fissi, i quali avendo pagato regolarmente le quote loro spettanti negli anni 1920 e 1921, anche pei membri della famiglia, comprese le donne casalinghe, comunque non soggetti alla disoccupazione, per effetto del contratto di lavoro annuale e per la proroga dei contratti agrari, cessata con la fine del 1922; si trovarono licenziati senza essere stati forniti della tessera comprovante l'eseguito pagamento delle quote 1922, così che non furono ammessi negli elenchi dei disoccupati dai rispettivi comuni, subendo in tal modo oltre la perdita dei prescritti sussidi, altresì una lunga disoccupazione, anche per effetto delle rappresaglie padronali in sfregio anche al concordato in vigore che regola la imponibilità della mano d'opera:

1°) quale provvedimento intendano adottare per togliere la disparità di trattamento tra i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura;

2°) se, nella non desiderata ipotesi, fossero aboliti gli effetti giuridici del decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, nei riguardi dell'agricoltura; non ritengano atto di giustizia ordinare la restituzione delle quote pagate dai lavoratori, per un preciso scopo — mancato — specialmente pei salariati fissi coperti dal contratto annuale e di sicuro vantaggio della cassa di Stato, che diversamente rivestirebbe il carattere di una speculazione o quantomeno di un inganno che giustificherebbe la diffidenza nei lavoratori, per qualsiasi ulteriore disposizione governativa del genere;

3°) non credano utile e necessario sollecitare il coordinamento dei servizi inerenti alle assicurazioni sociali da tempo annunciato mettendoli in rapporto con gli organismi del collocamento della mano d'opera, sia di Stato che dei comuni o delle organizzazioni dei lavoratori o misti, per la migliore e più razionale distribuzione della mano d'opera, in garanzia anche dell'applicazione dei concordati e contratti di lavoro e per lo stesso controllo nella distribuzione dei sussidi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Bellotti Pietro ».